

Periti & Perizie



ANNO XVI N.4 DICEMBRE 2007



3 La U.E. ... “Salvagente” della riforma delle professioni intellettuali?

4 19 settembre l’Accademia dei Concordi di Rovigo

6 L’acqua, una ricchezza sociale **8** L’eredità dell’avanguardia futurista

10 La responsabilità civile del consulente tecnico di parte

16 Dignità umana e trascendenza divina nell’Annunciata di Antonello da Messina

19 Esperienze di riciclo e recupero dell’acqua **20** Mostra dei falsi presso il Comune Rovigo **23** Leggiuno e la Lombardia

IMPORTANTE !!!

Il numero di telefono del Collegio è cambiato
Il nuovo numero è: **02-77331531**



**COLLEGIO LOMBARDO
PERITI ESPERTI CONSULENTI**

FONDAZIONE 1909 – AMBROGINO D'ORO 1980
RICONOSCIMENTO GIURIDICO 1993

Corso Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano
Tel. +39.02.77331531 – Fax +39.02.780165
Codice Fiscale 80135470153
E-mail: segreteria@collegiolombardo.it
Web: www.collegiolombardo.it
utente SKYPE collegiolombardo

**SIAMO PRESENTI SU INTERNET DIGITANDO
WWW.COLLEGIOLOMBARDO.IT**

Vita di Collegio

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti

*“La Formazione Permanente:
Il Professionista certificato alla luce del DDL di riforma delle libere professioni”*
Giovedì 13 dicembre 2007, ore 16.30 – Sala Verde
Basilica di San Carlo al Corso

Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti

“Rappresentazione grafica e ricostruzione degli incidenti stradali”
Corso di formazione per professionisti
Mercoledì 30 gennaio e Giovedì 31 gennaio 2008

Direttore Responsabile:
Massimo Nardi
(presidenza@collegiolombardo.it)

Vice Direttore Responsabile:
Gino Attilio Timo
(tecnotimo@tiscalinet.it)

Redattore Capo:
Marco Lorenzo Bessi
(mbessi@aliceposta.it)

Comitato di Redazione:
Altieri Cinzia
(info@altiericinzia.it)

Tosi Gianni
(studiotecnicotosig@tiscali.it)

Silbernagl Armin
(armin.silbernagl@tinit.it)

Antonio Timo
(tecnotimo@tiscali.it)

Studio grafico: Areaimmagine snc (MI)
Stampa: Mecenate Litografica
Reg. Trib. Milano n. 579 del 7.8.1987
Gli articoli firmati non impegnano la Rivista
ma solo gli Autori



“Salvagente” della riforma delle professioni intellettuali?

EMMEENNE

*Ho partecipato con
il Cons. Segretario
Timo con il quale
abbiamo posto
alcuni quesiti*

Il 6 novembre 2007 Assoprofessioni ha indetto una riunione a Roma, presso la sede del Cepas, per illustrare lo “Stato dell’arte” del DLgs che recepisce la direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle associazioni.

Ho partecipato con il Cons. Segretario Timo con il quale abbiamo posto alcuni quesiti anche sul rinnovo del certificato di aggiornamento professionale rilasciato dalla FAC.

A questo proposito ci è stata confermata la validità degli attestati fino al 2008.

Ma torniamo all’argomento principe. La Direttiva Europea prevede che l’Associazione, per essere riconosciuta e iscritta nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e/o delle Attività Produttive, debba essere costituita da almeno 4 anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e possedere questi requisiti:

- a – assenza dello scopo di lucro;
- b – rappresentanza nazionale;
- c – Statuto a base democratica;
- d – Codice Deontologico;
- e – istituto per la formazione permanente;
- f – formulazione di un albo nazionale.

Sono note le diatribe sorte con gli Ordini canonici i quali sostengono che il documento della Comunità Europea parla

di Associazioni con riferimento a quelle rappresentanze di attività professionali per quegli Stati membri ove non sono previsti gli Ordini o i Collegi. Secondo gli stessi, il Governo, forzando la mano, intenderebbe, in ultima analisi, con il riconoscimento delle Associazioni dare surrettiziamente pari dignità alle nuove professioni non regolamentate.

E’ noto che, tra queste ultime, ve ne sono alcune contestate in quanto definite sovrapponibili alle materie di competenza degli ordinamenti già esistenti.

Ovviamente, su ciò, Assoprofessioni e tutti i suoi aderenti, come la nostra Cicapec-Cnp, sostengono l’infondatezza di tale tesi. L’importante, comunque, è essere in regola con le caratteristiche fissate per l’ottenimento del riconoscimento in parola.

Il nostro Organismo nazionale, senza scopo di lucro, è fondato da oltre 4 anni, possiede uno Statuto (rivisto ed aggiornato) a base democratica, un Codice Deontologico e, ogni Collegio, ha una propria Scuola di specializzazione per la formazione e l’aggiornamento permanente degli iscritti e non.

Ci stiamo, altresì, attivando per stilare l’Albo nazionale. Al momento, si è provveduto a convocare tutti gli altri Collegi regionali esistenti affinché

prendano atto, adeguandosi, di quanto deliberato in sede ministeriale e, chiaramente, verranno individuati i Responsabili delle Sedi locali in modo da estendere sul residuo territorio nazionale, la ns. presenza.

Non è lavoro da poco, unitamente a quello di convincere (e di essere convinti) a partecipare ai periodici aggiornamenti. Il Collegio farà la sua parte, come sempre, ma necessita che gli Iscritti prendano coscienza del fatto che l’aggiornamento professionale, fra non molto, non sarà considerato più un optional ma, bensì, una obbligatorietà (come già avviene negli Ordini Professionali riconosciuti).

Non ottemperando alla partecipazione a quanto la Struttura sta organizzando (o potrà in essere in futuro) in materia di formazione ed aggiornamento, certamente non precluderà, al momento, il mercato del lavoro ma, a medio termine, l’essere certificati o meno potrà comportare la perdita di occasioni professionali non indifferenti.

Rimbocchiamoci, dunque, le maniche e prepariamoci a questa nuova prova che il “mondo globalizzato” ci sta proponendo con la certezza che, come sempre, sapremo far fronte alle nuove incombenze ed alle opportunità che verranno offerte a tutti noi.

19 settembre l'Accademia dei Concordi di Rovigo



Il 19 settembre presso l'Accademia dei Concordi di Rovigo, è stata presentata alla stampa l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine in appresso elencate, per un ingente recupero di opere d'arte false, moderne e contemporanee. Hanno collaborato alla felice riuscita dell'impresa: il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, il Comando dei Carabinieri e la Procura della Repubblica di Rieti, il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio di Venezia, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Rovigo.

In seguito si è tenuta una esposizione di alcune delle opere sequestrate e giudicate false presentate dal Comune di Rovigo presso la Pinacoteca dei Concordi e intitolata "Arte e falsificazione" 22-29 settembre 2007.

La mostra organizzata dal Comando Tutela e Patrimonio Culturale di Roma, di concerto con la Questura e il

comando provinciale di Rovigo, ha aperto l'evento con il **Convegno inaugurale: La falsificazione delle opere d'arte contemporanea e attività di contrasto** che si è tenuta venerdì 21 settembre 2007 ore 16,30 in Rovigo, presso la sala degli Arazzi della Pinacoteca del Comune.

La mostra ha inteso offrire esempi di opere e di tracciati peritali di esperti d'arte che hanno portato alla identificazione degli elementi di contraffazione delle opere d'arte. L'indagine è racchiusa nel complesso elaborato analitico scientifico del lavoro del Consulente d'Ufficio del Tribunale per le Indagini Preliminari di Rieti.

Tra le autorità presenti: il Comandante del Comando dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, Generale B. Giovanni Nistri, il Capitano G. Romano del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma e il Capitano Catesi del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia.

Hanno presentato l'iniziativa: il sindaco di Rovigo, Dott. Marchiori, il Colonnello Luigi Lastella, Comandante provinciale CC di Rovigo, il Questore, dott.ssa Amalia di Rocco.

Alessandra Coruzzi

Critica scientifica d'arte –

Perito del Tribunale Civile e Penale di Milano

Consulente d'ufficio GIP Tribunale di Rieti.

ELENCO ELETTI ALLE COMMISSIONI SETTORIALI

Settore Unificati Timo Gino Attilio
Longhi Teresio
Talamona Gianfranco
Fiorini Alfio
Ingino Lorenzo

Settore 4° Frausin Mario
Castiglioni Armando
Tosi Gianni

Settore 6° Inganni Giorgio
Concina Patrizia
Caragnini Giovanni
Negro Vincenzo
Oldrati Stefano
Giussani Giampietro
Di Lillo Giovanni
Valtorta Giovanni Simone
Corossi Danilo

Settore 7° Nardi Massimo
Lualdi Massimo
Bariatti Fiorenza

Settore 8° Corossi Danilo
Longhi Teresio
Tasciotti Vincenzo
Nardi Giovanni
De Lutiis Emilio Niglis

Settore 11° Omodeo Claudio
Omodeo Luca
Timo Gino Attilio
Corossi Danilo
Taccia Ermanno
Ferrarini Fulvio
Timo Lucio Franco

Settore 12° Nardi Massimo
Baratti Cazzaniga Piercarla
Vuolo Giuseppe
Giacomolino Stefano
Pozzi Samuele

Settore 13° Grassi Ruggero
Piva Roberto
Brioschi Giuseppe

Settore 14° Brighenti Hugony Ornella
Si rende necessaria Elezione Suppletiva in quanto il numero dei candidati non è sufficiente

Settore 15° Nardi Massimo
Vuolo Massimo
Adamo Annamaria
Rucco Elda
Tarantola Franco

Settore 16° Nardi Massimo
Taccia Ermanno
Vuolo Massimo
Ingino Lorenzo
Geranzani Umberto

Settore 17° Predaval Maria Vittoria
Novarini Rossella
Rachtian Parviz
Baffi Giuseppina
Piotti Marina
Brigada Irene
Campagnola Daniela
Volka Emilie
Zunini Agnese

Settore 18° Ronchetti Paolo
Tosi Gianni
Tarantola Franco

Settore 19° Gariboldi Daniela
De Vita Vera
Altieri Cinzia
Rossetti Marco
Garabi Verisa

Settore 21° Radius Martino
Si rende necessaria Elezione Suppletiva in quanto il numero dei candidati non è sufficiente

Settore 22°
Si rende necessaria Elezione Suppletiva in quanto il numero dei candidati non è sufficiente

L'acqua, una ricchezza sociale

 FERRETTI CLAUDIO

Fin dagli anni settanta il Comune di Leggiuno attinge dal Lago Maggiore per produrre l'acqua potabile. È stato il primo comune ad adottare questa scelta, e ancora oggi, è l'unico nella Provincia di Varese che copre l'intero fabbisogno idrico con questo sistema. Alla luce dell'attuale deficit idrico che investe quasi tutti gli acquedotti, risulta evidente come tale scelta si sia rivelata strategica e lungimirante. Anche l'attuale sindaco, Adriano Costantini, sta destinando enormi risorse al capitolo acque potabili. Fiore all'occhiello delle opere già completate e l'impianto di ozonizzazione. Come lo fu quella di scegliere il Lago Maggiore come fonte di approvvigionamento, anche quella dell'ozono, come tecnologia per la potabilizzazione, appare una scelta interessantissima, all'avanguardia, che precorre i tempi e gioca di anticipo rispetto a quelle che sembrano essere ormai strade obbligate per i Gestori degli acquedotti, per rispondere alle nuove problematiche di quantità e di qualità. Abbiamo incontrato il sindaco, che insieme al suo tecnico, ci ha spiegato le

peculiarità dell'acquedotto di Leggiuno.

“Sindaco, di questi tempi, la Sua appare come una specie di “isola felice” in un panorama desolante di difficoltà dovute a siccità, abbassamento di falde, inquinamenti...”

“Attingere dal lago ci ha permesso effettivamente di vivere tranquilli, di superare con sufficiente facilità i fabbisogni, sempre in crescita, ma anche periodi particolarmente critici, come fu l'estate del 2003. Tuttavia, le condizioni degli impianti, ormai operativi da oltre un trentennio, impongono adeguamenti e potenziamenti continui. A questo scopo, già dal 2001 abbiamo impostato un vasto programma di interventi, alcuni dei quali già realizzati, come ad es. la completa sostituzione dei filtri, la redazione del progetto generale per la sostituzione dell'intera rete, l'automazione dei sistemi di potabilizzazione, il potenziamento dei controlli interni della qualità delle acque e l'installazione dell'impianto di ozonizzazione. Attualmente sono in corso i lavori per migliorare e potenziare l'opera di presa a lago: la captazione sarà

portata a 40 m di profondità, dove le acque sono ancora più fredde e pulite, esenti da possibili contaminazioni superficiali. La potenzialità di produzione di acqua potabile salirà dagli attuali 900.000 a oltre 1.300.000 mc/anno. Restano da affrontare due grossi progetti: la costruzione di un nuovo bacino e il completo rinnovo della rete di distribuzione. Negli ultimi sei-sette anni, il Comune ha maturato una grossa esperienza sulla impiantistica e sul trattamento delle acque superficiali, da quando cioè sono iniziate a manifestarsi le problematiche legate ai cambiamenti climatici in atto nel pianeta, e che stanno influenzando repentinamente anche sulle caratteristiche bio-fisiche delle acque del lago.”

Come avviene il trattamento delle acque di Lago?

“Fin dalla fine degli anni '60, la potabilizzazione dell'acqua distribuita dall'acquedotto di Leggiuno è sempre stata effettuata con il metodo classico filtrazione-clorazione. Oggi, prima di essere distribuita, l'acqua subisce il seguente trattamento:
– una pre-clorazione;

- una filtrazione meccanica su letti di quarziti e uno strato di antracite;
 - ozonizzazione;
 - clorazione finale, prima dell'immissione in rete.
- Come già detto, nel 2006, al fine di potenziare la sterilizzazione e aumentare quindi le garanzie di qualità e igiene dell'acqua, si è installato un sistema di ozonizzazione.”

Perché l'Ozono?

“L'ozono (O₃) è un gas instabile che si decompone e degrada facilmente, composto da tre atomi di ossigeno. È un potentissimo ossidante, molto più forte del cloro, con elevata azione sterilizzante. Da più di 50 anni è utilizzato per vari trattamenti nell'industria alimentare e farmaceutica, ma solo recentemente sta avanzando anche in Italia l'idea di applicare l'elevato potere ossidante di questo composto, alla disinfezione delle acque destinate al consumo umano.

Rispetto ai prodotti di sterilizzazione tradizionali, l'ozono presenta diversi vantaggi:

- Non produce fanghi o concentrati
- non produce sottoprodotti o residui nocivi
- è un agente deodorizzante e decolorante

L'ozono non si può stoccare, a causa della sua instabilità, perciò è prodotto in prossimità dell'utilizzo, tramite apposita apparecchiatura, denominata generatore di ozono o ozonizzatore. È ottenuto partendo da ossigeno puro o da aria compressa secca sottoposta a scariche elettriche.”.

Quali sono le caratteristiche dell'impianto di ozonizzazione installato?

“Durante la fase di progettazione dell'impianto,

la Geida srl, ha dovuto tenere conto delle esigenze del Comune e delle condizioni operative. Il presupposto di dover inserire, nel senso letterale del termine, l'ozonizzazione in un processo e in spazi preesistenti, ha precluso la possibilità di utilizzare e installare moduli costruttivi standard disponibili sul mercato, e ha quindi condizionato fortemente le scelte attuative.

La prima condizione imposta è stata quella di lasciare lo spazio disponibile nel locale per l'installazione di un eventuale terzo filtro, in vista di un possibile e auspicabile potenziamento del filtraggio meccanico. Questo era uno spazio ideale per posizionare il gruppo di dissoluzione compatto standard.

Considerando che non era praticabile nemmeno la posa dei diffusori di ozono sul fondo del bacino, è stato progettato e costruito un gruppo di dissoluzione costituito da un sistema del peso di 5.000 Kg. con funzione di serbatoio di scambio, montato sospeso al di sopra dei filtri e sotto il soffitto. Per il posizionamento delle apparecchiature elettromeccaniche, è stato recuperato un piccolo vano, prima adibito a ripostiglio.

Un secondo forte limite è stato quello della scarsa dotazione di potenza elettrica disponibile: la stazione di potabilizzazione dista circa 700 mt dal punto di fornitura dell'Enel e il potenziamento della linea elettrica sarebbe stato un onere aggiuntivo insostenibile per il progetto. L'accurata scelta delle apparecchiature elettromeccaniche ha consentito di contenere al massimo le potenze installate, e i conseguenti consumi.

La terza esigenza imposta, è

stata quella di non interrompere l'erogazione dell'acqua potabile durante la fase di installazione del sistema e di non creare ripetuti disagi alla popolazione. Tale condizione è stata raggiunta con l'inserimento preventivo di idonei by-pass sulle condotte adduttrici. Il resto dell'impianto è composto da: un compressore “oil free”, generatore di aria, un doppio livello di essiccazione dell'aria, un generatore di ozono a quattro celle, un sistema di miscelazione acqua-aria con venturi, un serbatoio di contatto e la strumentazione necessaria al controllo del processo. La capacità dell'impianto è di 100 g/h di ozono prodotto, che garantisce, nelle condizioni di massima portata, un dosaggio di circa 1 ppm di ozono.”

Quali sono i risultati che avete ottenuto?

“Oltre ai vantaggi propri che l'ozono ha rispetto al cloro e di cui abbiamo già detto, il fatto di disporre del più potente ossidante applicabile alle acque destinate al consumo umano, ci ha permesso di azzerrare completamente tutti i parametri microbiologici tradizionalmente presenti nelle acque come ad es. i

coliformi, l'Escherichia, gli enterococchi, il Clostridium, le salmonella ecc. ed in più ci ha consentito di abbattere del 90-95% le microalghe, i cosiddetti Cianobatteri, comparse massicciamente negli ultimi anni nelle acque lacustri sotto forma di estese fioriture, e diventate quindi obbligatoriamente nuovo parametro da monitorare e da controllare costantemente.

La massima efficacia dell'ozono sarà ottenuta, quando entrerà in funzione il sistema di captazione a -40 mt. che stiamo realizzando e che ci consentirà di disporre di un'acqua più pulita e fredda.”.

L'argomento ci sembra di grande attualità. Ci si chiede se le risorse e l'esperienza di piccole realtà come quella descritta potrebbero non essere disperse e, anzi, diventare patrimonio e fonte di ispirazione disponibile a tutti, anche per i grossi gestori, che per coloro che, se non cambia il panorama legislativo, entro breve ingloberanno e gestiranno tutti gli acquedotti ricompresi nei famosi Ambiti Territoriali.

Quello delle acque potabili è tema delicato, al centro di accesi dibattiti tra le Istituzioni, chiamate a decidere, e i vari movimenti di opinione che si stanno via via formando.



Impianto di filtraggio del Comune di Leggiuno.

L'eredità dell'avanguardia futurista

VITTORIA COLPI

*Il percorso si fa più
intrigante quando si
scopre il senso di
rottura dalla
tradizione evocato
dai futuristi*

Antonio Sant'Elia, *Stazione per treni ed aerei, 1914.*



È passato quasi un secolo da quando Filippo Tommaso Marinetti dà vita al movimento futurista sulle pagine di *Le Figaro* col *Manifesto* e in una società globale che avanza a un ritmo vertiginoso, è inevitabile la riflessione su quanto i futuristi hanno intuito in fatto di dinamismo, di crescita delle città, di importanza della comunicazione, di rivolgimenti nelle disparate espressioni artistiche. Un'intuizione che ha prodotto un secolo fa capolavori e che nel tempo è stata un faro per coloro che si sono cimentati in arte. Questo è il leitmotiv della mostra inaugurata presso la

GAMEC di Bergamo (in Via San Tomaso, 23 in Città Bassa) dal titolo "Il futuro del futurismo – dalla rivoluzione italiana all'arte contemporanea", una rassegna che si articola in numerose sezioni, tanti sono gli artisti che, più o meno esplicitamente, si sono dichiarati eredi del futurismo. Il percorso inizia con "Al futurismo rivisitato", sezione con un titolo che non sarebbe forse piaciuto ai futuristi – ammette Giacinto Di Pietrantonio, curatore insieme a Maria Cristina Rodeschini – così tesi all'innovazione e a chiudere con il passato: titolo peraltro suggerito dal lavoro di Mario Schifano del 1966, in epoca pop, tratto da una foto parigina del 1912 e raffigurante Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini. Se Boccioni apre la mostra con *Idolo Moderno, 1911* e con *Testa di donna, 1916*, dove l'esaltazione delle linee denota l'apertura della figura allo spazio circostante, altri esiti singolari sono la stampa cromogenica di Thomas Ruff, *Substraat 16, 2002*, foto elettronicamente in movimento, e l'installazione *Y* di Patrick Tuttofuoco con



Tullio Crali, *Incuneandosi nell'abitato, 1939.*

forme, luci e suoni, quasi un universo futurista. Al tema dell'architettura e della città in crescita, soggetto privilegiato dai futuristi, è dedicata la seconda sezione. Qui si intrecciano i disegni utopistici della metropoli moderna svolti verso il 1914/15 da Antonio Sant'Elia e Mario Chiattone e da Virgilio Marchi (anni trenta), con le interpretazioni moderne e postmoderne di megalopoli che esprimono e nel contempo bruciano energia, dove crescono edifici dalle forme più audaci, come la *Kunsthaus* di Peter Cook e di Colin Fournier, simile a una navicella spaziale e collocata



Umberto Boccioni, *Idolo Moderno*, 1911.



Nicolaj Diulgheroff, *L'uomo razionale*, 1928.


nel centro della città di Graz. Ma il percorso si fa più intrigante quando si scopre il senso di rottura dalla tradizione evocato dai futuristi, ovvero distruzione e creazione ex-novo che portano l'arte in una specie di anarchia continua e vitale, testimoniata a esempio dagli *Achrome* di Piero Manzoni, 1962, o dall'opera *Venere degli Stracci* di Michelangelo Pistoletto, 1967, dove la classicità della statua in gesso di

Venere si confronta con scarti e cascami di tessuto. Cambiare il mondo e la società, imprimere un'azione estetica alla politica, fino a un ruolo partecipativo in essa, è il passo successivo dei futuristi italiani. Mentre da noi si assiste alla distruzione operata dalla Grande Guerra, i futuristi russi, dopo la Rivoluzione d'Ottobre che pone fine alla guerra, passano alla costruzione di una nuova società dove il fare cose utili acquista un peso predominante. Così in questa mostra sono presenti i manifesti di Aleksandr Rodchenko, con immagini comprensibili a tutti. Proprio il pubblico, attivo, partecipante e consumatore diventa il destinatario della

propaganda del futurismo, anticipando l'importanza della comunicazione nella società di massa, idea sfruttata poi dalle successive avanguardie ed estremamente attuale ai giorni nostri. La mostra si snoda con temi sempre più avvincenti. È la volta dell'uomo visto nella sua fisicità, ridefinito dal progresso tecnologico e dall'arte e *L'automa quotidiano* di Enrico Trampolini, del 1930, come *L'uomo razionale*, 1928, di Nicolaj Diulgheroff possono ben rappresentare l'uomo-macchina dei futuristi. Quindi un accenno alla tecnica e alla scienza che solidarizza con l'arte per dar vita a opere che alterano la percezione tradizionale, generando dubbi e incertezze, come *Propeller*, 1996, ferro e lampadine in movimento di Carsten Höller.

La rassegna volge al termine con un inno alla vita che corre veloce in una lotta continua contro il tempo, verso lo spazio; una corsa intuita a esempio da Gino Severini con *Luce+Velocità+Rumore*, 1913, e sottolineata da Emilio Vedova con *Immagine del Tempo*, 1958/59 o da *Concetto spaziale - Attese*, 1965 di Lucio Fontana. Una corsa che si svolge ora sui binari dell'informatica, mentre le tecnologie visuali consentono a immagini e a parole un viaggio nell'etere, presupposto di una civiltà senza fili.

La mostra, corredata da un ampio catalogo *Electa*, è in programma fino al 24 febbraio '08 (info: 035 270272).



Getulio Alviani, *Disco, acciaio*, 1965.

La responsabilità civile del consulente tecnico di parte

AVV. RAFFAELE PLENTEDA



Articolo di Raffaele Plenteda

Sommario:

1. La consulenza giudiziaria, il consulente del giudice, il consulente di parte.
2. Il consulente di parte e l'avvocato: un'ipotesi ricostruttiva.
3. Casi borderline: il comportamento del professionista.
4. Conclusioni.

1. La consulenza giudiziaria, il consulente del giudice, il consulente di parte.

Alla base del fenomeno dell'inflazione delle azioni di responsabilità professionale esiste una serie di cause di natura soprattutto sociale e culturale. Le ragioni di questo fenomeno possono ricercarsi, tra le altre, nel crescente numero di professionisti che operano in ogni settore, circostanza che inevitabilmente porta con sé la disomogenea validità del "prodotto professionale". D'altro canto, anche la riduzione del *gap* culturale tra specialista e cliente, comportando l'abbandono

del "dogma" dell'intangibilità dell'opera del professionista, concorre a determinare il fenomeno, né va trascurato, infine, il diffuso innalzamento della richiesta di tutela, anche giurisdizionale, delle situazioni giuridiche soggettive individuali in caso di lesione.

Esiste un comune giudizio negativo intorno all'inflazione di azioni di responsabilità professionale, legato alla considerazione che l'abuso di questo strumento, senza dubbio, incide negativamente sul sereno esercizio di attività professionali importanti e delicate¹. D'altra parte, tuttavia, non va taciuto che, in linea di principio, un sistema di responsabilità professionale, opportunamente equilibrato ed epurato da finalità "persecutorie", potrebbe produrre il benefico effetto di consentire una continua verifica della competenza tecnica e/o scientifica dei vari operatori intellettuali. La condanna al risarcimento del danno da colpa professionale, così, oltre

all'effetto riparatorio a favore della vittima della *malpractice*, avrebbe l'utile funzione di sanzionare gli operatori meno competenti e capaci, emarginarli e, come *extrema ratio* espellerli dal sistema, con conseguente innalzamento degli *standards* complessivi di ciascun settore.

Il dato di partenza di queste brevi riflessioni, dunque, è rappresentato dalla piena affermazione del principio di responsabilità del professionista intellettuale. Gli operatori del diritto, quindi, si trovano a dover analizzare con crescente attenzione, struttura e meccanismi di questa fattispecie di responsabilità, indagandone ogni aspetto, anche specifico e particolare, col preciso compito di prospettare una ricostruzione giuridicamente valida ed equilibrata. In termini generalissimi, quella che fa capo al professionista è una fattispecie di responsabilità di indole contrattuale, nell'ambito della quale **l'obbligazione risarcitoria** a carico del prestatore d'opera

1. Ne sanno qualcosa i medici, nell'ambito della cui categoria si assiste addirittura alla nascita di iniziative associative precipuamente rivolte a contrastare culturalmente l'abuso dell'azione di responsabilità civile e penale per "colpa medica". Tra queste si segnala l'Associazione "Amami" (Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente). Nel sito www.associazioneamami.it sono reperibili interessanti contributi sul problema.

intellettuale scaturisce da una sua inadempienza all'incarico o mandato professionale "in termini di inosservanza della diligenza media richiesta dalla natura dell'attività esercitata, inosservanza che si risolve nella colpa anche lieve, salvo il caso in cui la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: nel qual caso, la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi (...) solo nel caso di dolo o colpa grave"². Come si è soliti affermare, infatti, quella del professionista è un' "obbligazione di mezzo" e "non di risultato". Questo è il tratto comune a tutte le discipline tecniche e scientifiche. Per il resto, la definizione e la qualificazione in termini di inadempimento delle specifiche condotte professionali dipende in larga parte dalle peculiarità di ciascun settore e dal tipo di attività (progettazione, redazione di atti, di bilanci e conti, diagnosi e terapie, stime e valutazioni, calcoli, ecc.) che, di volta in volta, viene in considerazione. Esiste una tipologia di attività, tuttavia, che ogni categoria di professionisti è solita esercitare, ossia l'**attività di consulenza**. Si

tratta di un'attività che rientra a pieno titolo "nell'ambito delle c.d. prestazioni d'opera intellettuali" e, per questo, risulta anch'essa caratterizzata "dall'assenza di subordinazione nei confronti del committente"³. Rientrando nelle proprie competenze professionali, in altri termini, lo specialista esercita l'attività di consulenza in piena autonomia e sotto la propria responsabilità. Tra la pluralità di tipologie di consulenza, che astrattamente il professionista può ed è abitualmente chiamato a svolgere, qui interessa soffermare l'attenzione sulla consulenza tecnica funzionale all'attivazione giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei soggetti. Esistono, infatti, validissime ragioni che spingono ad approfondire, anche sotto il profilo della responsabilità, la tematica dell'attività di **consulenza giudiziaria del professionista**. Basti pensare al sempre più elevato grado di tecnicismo dei processi, l'esito di molti dei quali è per grandissima parte legato ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità, che non sono

alla diretta portata dei giuristi. Il giudice e gli avvocati, così, sono necessariamente indotti ad affidare tali operazioni ai propri consulenti, con la conseguenza che, in molti casi, il contenuto degli atti di parte e delle sentenze oblitera e riproduce gli assunti, le argomentazioni e le conclusioni degli specialisti-consulenti. Orbene, come anticipato, l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra a pieno titolo nel novero delle attività professionali del prestatore d'opera intellettuale. Ricevuto l'incarico, il professionista assume sotto la propria responsabilità un'obbligazione di *facere*, consistente nel compiere, sulla scorta delle conoscenze che caratterizzano la propria ars e facendo ricorso alle doverose diligenza prudenza e perizia, ogni accertamento ed ogni valutazione necessari a fornire correttamente al giurista gli elementi tecnici e scientifici prodromici alle conseguenti valutazioni e determinazioni giuridiche⁴. L'inesatto adempimento di un'obbligazione, del tipo di quella appena definita, nella misura in cui procura un danno (ingiusto), è indubbiamente fonte di

responsabilità del consulente, abbia egli ricevuto l'incarico dal giudice ovvero dalla parte privata. Evidenziato il dato concettuale che accomuna la posizione di c.t.u. e c.t.p. in materia di responsabilità, è tuttavia necessario sottolineare che le analogie tra le due figure si fermano qui. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, secondo giurisprudenza consolidata, assume la qualifica di pubblico ufficiale⁵ e, di conseguenza, è soggetto ad un precipuo regime di responsabilità penale e disciplinare⁶. Egli ha "l'obbligo di prestare il suo ufficio"⁷ e, per il caso di inadempienza, il relativo regime di responsabilità civile si prospetta in termini di illecito aquiliano, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 64 cod. proc. civ., ultimo inciso⁸. Il consulente di parte non è pubblico ufficiale, sicché non è di per sé soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale ed è assolutamente libero di non accettare l'incarico propostogli dalla parte privata. La fonte dell'obbligazione professionale da lui assunta, infatti, è da ricercarsi nel contratto (di diritto privato) di

2. La definizione generalissima di responsabilità professionale è di M. Moretti, *La responsabilità civile del consulente tecnico*, reperibile all'url www.associazioneamami.it/Pdf/La%20responsabilità/20del%c.t.u.%20medico.pdf. Ovviamente la normativa di riferimento è costituita dalla disciplina della definizione di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176 Cod. Civ., con specifico riferimento al secondo comma, nonché alla disciplina del contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229 ss. Cod. Civ.) e, in particolare, all'art. 2236 Cod. Civ.
3. Così Cass. Civ., SS. UU., 06-11-1980 n. 5946.
4. M. Moretti, cit., fornisce una definizione analoga dell'attività di consulenza, ancorché precipuamente riferita al consulente del giudice. Secondo l'autore, infatti, l'obbligazione del c.t.u. è quella di "attingere in modo cauto, diligente e prudente ad ogni risorsa del proprio bagaglio scientifico e di compiere in tal senso ogni sforzo al fine (...) di consentire al giudice di formulare, suo tramite, un accertamento o una valutazione".
5. Vedi, per es., Cass. civ., sez. III, 10-08-2004, n. 15411.
6. Il regime penale è in tutto analogo a quello previsto per i periti nell'ambito del procedimento penale, in virtù dell'espreso rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 64 Cod. Proc. Civ. Il secondo comma della disposizione, peraltro, introduce una specifica previsione contravvenzionale per l'ipotesi di "colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti", regime che concorre con le ipotesi delittuose, configurabili in caso di inadempienza dolosa (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 24-05-90 n. 7277). Quanto al regime disciplinare, ci si riferisce alla previsione di cui all'art. 19 delle Disp. Att. Cod. Proc. Civ., secondo cui "La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Associazione Professionale può promuovere azione disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti".
7. "Tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione": così recita il primo comma dell'art. 63 Cod. Proc. Civ.
8. Vedi, per tutti, L.P. COMOGLI, *Le prove civili*, Torino, 2004, p. 662.

prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile non potrà che avere matrice contrattuale. Inoltre, e questo è un aspetto centrale, l'opera del consulente tecnico di parte s'innesta nell'attività giuridica, che caratterizza il processo, in modo del tutto diverso rispetto a quella del consulente del giudice. Se l'attività del professionista-consulente, in termini generali, è diretta "a soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica"⁹, infatti, non c'è dubbio che le "esigenze giuridiche", che il consulente dell'Ufficio e quello di parte sono destinati a soddisfare, divergono: mentre l'attività del primo è preordinata a costituire la fonte tecnica del convincimento del giudice al fine della decisione nel merito di una questione preventivamente impostata sulla base di specifici quesiti sottoposti al professionista, la questione si complica con riferimento all'attività del secondo. Le "esigenze giuridiche" che l'attività del consulente di parte è destinata a soddisfare, infatti, possono riguardare la stessa decisione "pre-giudiziale" di affrontare un processo: "in larga parte di circostanze, la decisione di affrontare la vertenza giudiziaria giace in ampia misura sul responso dello specialista". Oltre all'an-

della proposizione della domanda giudiziaria, il responso dello specialista gioca un ruolo fondamentale anche in ordine all'impostazione della stessa, fornendo "al giurista le effettive basi per la formulazione della richiesta"¹⁰ e finisce, in definitiva, per influenzare complessivamente le strategie difensive della parte, attrice o convenuta che sia.

Sono sufficienti queste semplici considerazioni per cogliere le profonde differenze di fisionomia, che distinguono la fattispecie di responsabilità del professionista per attività diverse dalla consulenza, la fattispecie di responsabilità del consulente d'ufficio e quella di responsabilità del consulente di parte. Se la (ordinaria) responsabilità del professionista è ormai materia di studio e di riflessione giuridica e certamente la responsabilità del C.T.U. è argomento che merita (in altra sede) adeguato approfondimento¹¹, quanto sin qui detto induce a ritenere necessario ed anche utile fornire alcuni spunti di riflessioni in tema di responsabilità del professionista-consulente di parte.

2. Il consulente di parte e l'avvocato: un'ipotesi ricostruttiva.

Lo specialista-consulente di parte, in definitiva, concorre con l'avvocato, ciascuno

relativamente al proprio bagaglio di competenze e nei rispettivi ruoli, alla determinazione dei molteplici profili che compongono la linea difensiva dell'assistito. Le plurime opzioni, scelte, dottrine ed argomentazioni tecniche, scientifiche e giuridiche prese a riferimento, dedotte e sostenute, infatti, rappresentano l'essenza stessa della posizione processuale della parte. Si viene a formare, così, una vera e propria "simbiosi processuale" tra le attività professionali.

Dal punto di vista della responsabilità, ne consegue che l'esito nefasto di un giudizio potrebbe astrattamente dipendere tanto dalla condotta negligente dell'avvocato, quanto da quella dello specialista. Del primo, nel caso in cui egli dia corso a un procedimento privo dei necessari presupposti giuridici, ovvero ometta di svolgere la (possibile e doverosa) attività giuridica e processuale, potenzialmente in grado di far approdare il giudizio a un diverso risultato finale; del secondo, nel caso in cui la decisione di intraprendere il giudizio sia dipesa da una valutazione delle questioni tecniche sottopostegli, priva di valenza scientifica, ovvero quando, nel corso del giudizio, il consulente di parte ometta per negligenza di svolgere le (doverose e possibili) argomentazioni in

sede di c.d. "contraddittorio tecnico"¹² e tale omissione sia causalmente collegata all'esito negativo del giudizio. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, bisogna rammentare che, se ruolo del consulente d'ufficio è quello di spiegare al giudice i motivi delle proprie conclusioni, il compito del consulente di parte è quello di criticare tali conclusioni, ove le ritenga erronee, spiegando le ragioni per le quali il consulente del giudice ha sbagliato: questo è il solo modo, attraverso cui realizzare in concreto il noto principio "Judex peritus peritorum". "Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono ... seguite dal giudice non per obbligo giuridico, ma solo se il giudice le ritiene convincenti. Se al giudice si portano argomenti sufficienti per convincerlo dell'erroneità delle conclusioni del c.t.u., il giudice non solo può, ma deve disattendere le risultanze del consulente tecnico che egli ha nominato"¹³. Il consulente di parte che ometta di svolgere diligentemente tale suo compito assume un comportamento contrario agli obblighi del suo incarico e, perciò, è suscettibile di responsabilità. Quanto sin qui osservato consente di giungere a un'inequivoca conclusione: le condotte dell'avvocato e del professionista-consulente di parte negligenti imperite o imprudenti e, come tali, suscettibili di fondare una responsabilità di tipo

9. Inciso tratto dall'art. 64 del Codice Deontologico dell'Ordine dei Medici.

10. I corsivi sono tratti da A. Faretì – A. Gentilomi, *La responsabilità del medicolegale ovvero come passare da inquirente ad inquisito*, reperibile all'url www.studiomedico.it/allegati/responsabilità1.rtf.

11. Gli interventi in materia sono ancora davvero sporadici, tanto che A. Faretì – A. Gentilomi, cit., li definiscono addirittura "pionieristici".

12. È principio processuale civilistico consolidato, quello secondo cui la struttura triadica del processo deve essere garantita in ogni caso di consulenza tecnica. Sul punto, vedi F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, tomo II, pp. 91 s., Giuffrè, 1999, dove l'Autore chiarisce che "nella consulenza tecnica si ricrea la struttura dialettica del processo perché vi è un consulente tecnico d'ufficio che integra le cognizioni del giudice ed i consulenti tecnici delle parti che integrano le cognizioni delle parti. Essendo essi tutti in possesso delle medesime cognizioni tecniche, fra loro possono discutere e si rende possibile la realizzazione del principio del contraddittorio sulle conclusioni cui giunge il consulente tecnico d'ufficio".

13. F.P. Luiso, cit., p. 92.



risarcitorio, presentano numerosi **tratti comuni**. Entrambe configurano un inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale; tale inadempimento, peraltro, in tutti e due i casi riguarda operazioni legate alla determinazione e all'attuazione della linea difensiva di un soggetto parte in un processo e, infine, l'evento di danno che potenzialmente può scaturirne, è sempre rappresentato dall'esito negativo del giudizio. Ne consegue che non pare avventata l'opzione ricostruttiva di mutuare, per la fattispecie di responsabilità del consulente tecnico di parte, *mutati mutandis*, le soluzioni prospettate da dottrina¹⁴ e giurisprudenza per la responsabilità dell'Avvocato, anche in relazione alla configurazione del **nesso di**

causalità tra la condotta ed il (*rectius*: l'evento di) danno. Ai fini della sussistenza della responsabilità dello specialista-consulente, infatti, è evidentemente necessario che sia ravvisabile il nesso di causalità tra l'erronea valutazione delle questioni tecniche da parte del consulente e il danno, consistito nell'esito negativo del processo. Questo, sia nell'ipotesi in cui la parte, che si ritenga lesa dall'opera del proprio consulente, allegghi che una consulenza scientificamente valida l'avrebbe indotta a non intraprendere affatto il giudizio, sia nell'ipotesi, invero ancora più complicata, in cui si voglia sostenere che l'esito negativo del processo sia dipeso dalla negligenza del consulente in sede processuale (*id est* nel "contraddittorio tecnico"¹⁵).

In quest'ultimo caso, in altre parole, si assume che l'esito negativo del giudizio sia dipeso dal mancato o insufficiente apporto argomentativo del c.t.p. a sostegno delle teorie tecnico-scientifiche, poste a fondamento della domanda dell'attore proprio su indicazione dello specialista. In ogni caso, è evidente che la sussistenza del nesso causale sia accertabile solo mediante un giudizio di tipo "prognostico": tale nesso sarà ravvisabile ove si possa concludere che un contegno professionale diligente e perito del consulente avrebbe, nell'un caso, indotto la parte a desistere dall'azione giudiziaria e, nell'altro caso, prodotto come conseguenza l'esito vittorioso della vertenza. Si tratta di un giudizio ipotetico che, non essendo suscettibile di positivo riscontro diretto, pone un

problema giuridico di individuazione del parametro, in riferimento al quale ritenere sussistente o meno il nesso causale tra l'omessa e/o erronea attività dello specialista ed il danno da soccombenza processuale.

Sul punto, nella giurisprudenza in materia di responsabilità dell'Avvocato si registra un'interessante evoluzione, nel segno di un maggior *favor* per la parte (assuntamente) danneggiata: da una originaria impostazione, secondo cui si pretendeva "il sicuro fondamento dell'attività che il professionista avrebbe dovuto compiere e, dunque, la **ragionevole certezza** che gli effetti di quella sua diversa attività, ove svolta, avrebbero determinato l'esito vittorioso del processo"¹⁶, si è passati a considerare sufficiente il parametro della **probabilità**. La responsabilità dell'Avvocato, infatti, si ritiene sussistere "se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.) [il buon esito della lite] non è stato raggiunto per sua negligenza"¹⁷. Si tratta di principi e criteri che, quantunque elaborati con specifico riferimento alla figura dell'Avvocato, per tutta la serie di ragioni già esposte, possono costituire un valido punto di riferimento anche ai fini della ricostruzione della fattispecie di responsabilità del consulente di parte. Il trend giurisprudenziale di minor rigore

14. Per tutti, vedi Limongelli, *In particolare, Avvocato e danni*, in L. Viola (a cura di), *op. cit.*, tomo I, cap. VI, Halley editrice, in corso di pubblicazione.

15. Vedi sopra, nota n. 14.

16. Così Cass. Civ., Sez. III, 05-06-1996 n. 6264.

17. Così Cass. Civ., Sez. III, 06-02-1998 n. 1286. Sul punto, vedi M. Grisafi, *La responsabilità dell'avvocato*, reperibile all'url <http://www.studiogrisafi.com/par4.html>, in cui l'Autore precisa che "così facendo la cassazione ha applicato anche nell'ambito della responsabilità dell'avvocato il principio espresso dalla cassazione penale in tema di responsabilità medica per perdita di chance di guarigione e di sopravvivenza".

nell'accertamento del nesso causale tra attività dell'avvocato ed esito negativo del giudizio, pertanto, deve ritenersi influenzare anche la posizione dello specialista-consulente e la relativa fattispecie di responsabilità.

3. Casi borderline: il comportamento del professionista

La letteratura specialistica, in ogni area, presenta agli operatori del settore, questioni di non semplice e univoca soluzione. Spesso, addirittura, non esiste un approdo dottrinario universalmente condiviso, e gli stessi interventi degli Autori, per esperti ed autorevoli che siano, prospettano dei percorsi argomentativi e delle conclusioni tra loro non sempre convergenti. A ciò, deve aggiungersi che i casi della vita presentano ciascuno le proprie peculiarità e, molte volte, risultano difficilmente incasellabili nei precedenti, oggetto delle trattazioni scientifiche, ovvero non presentano elementi tali da consentire con certezza l'individuazione e l'applicazione di una specifica "legge di copertura".

Ci si vuol riferire, in altri termini, ai **casi-limite**, casi che si prestano a una pluralità di possibili soluzioni, non necessariamente in linea tra loro. È intuitivo come l'intrinseca incertezza scientifica, che questi casi pongono, esponga lo specialista-consulente di

parte al rischio che la propria posizione sia smentita dalle risultanze tecniche del processo, rendendolo, in astratto, facile bersaglio di azioni di responsabilità.

In realtà, i casi borderline implicano senza dubbio la soluzione, da parte del professionista-consulente, di quei *"problemi tecnici di speciale difficoltà"*, cui fa riferimento l'art. 2236 Cod. Civ. al fine di limitare la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale alle sole ipotesi di **dolo o colpa grave**. La disposizione appena richiamata, in particolare, offre una positiva garanzia al consulente di parte, il quale, sostenendo con la dovuta diligenza e perizia le (valide) tesi scientifiche integrate nella linea di difesa della parte, è protetto da azioni di responsabilità esperite per il solo fatto che la tesi sostenuta sia stata legittimamente disattesa nelle risultanze tecniche del processo, aderenti ad altro orientamento.

Trascurando l'ipotesi estrema del contegno doloso del professionista, nei casi *borderline* il consulente di parte sarà chiamato a rispondere solo in ipotesi di sua colpa grave. Una colpa di tale grado, tuttavia, non è esclusa per il solo fatto che lo specialista abbia svolto con diligenza e perizia la propria attività nel c.d. "contraddittorio tecnico": è necessario, altresì, che egli abbia assunto un comportamento improntato a **prudenza**, in particolar modo nella fase antecedente

e prodromica al giudizio.

È una questione di metodologia, inerente al rapporto tra committente e consulente: lo specialista non può limitarsi a fare propria una tra le possibili soluzioni della questione tecnica sottoposta alla sua attenzione, magari la soluzione più aderente alle esigenze processuali della parte e, in questo modo, andare senz'altro esente da qualsiasi possibile conseguenza sul piano della responsabilità. Egli, viceversa, deve anzitutto e preventivamente mettere al corrente la parte che la questione tecnica, sottesa al giudizio da promuovere, è di difficile e non di univoca soluzione, *"delineando sia gli elementi favorevoli che quelli contrastanti con l'ipotesi che viene proposta al vaglio dello specialista sempre, ovviamente, in forma critica e dettagliata"*¹⁸. L'omissione di tali informazioni, infatti, integra di per sé un'imprudenza che, a sua volta, è suscettibile di configurare una colpa del consulente, grave proprio in ragione della natura borderline del caso, la quale avrebbe imposto una particolare cautela.

Se la parte soccombente sarà in grado di fornire al giudice dell'azione di responsabilità professionale elementi idonei ad attestare che se avesse saputo della natura particolarmente controversa della questione tecnica posta alla base della propria difesa, (con ragionevole certezza o con probabilità¹⁹) non avrebbe

intrapreso l'azione giudiziaria, non è escluso che lo specialista-consulente vada incontro a condanna al risarcimento, nonostante non gli si possa rimproverare alcunché in merito alla mancata adesione del c.t.u. alla propria tesi tecnico-scientifica.

Vale la pena, in chiusura, fare un breve riferimento a una nuova specifica problematica, che riguarda, in modo particolare i consulenti **medico-legali** ed è inerente alla nuova procedura di c.d. "indennizzo diretto" in materia di R.C.A. Come è noto, infatti, l'art. 149 del nuovo "Codice delle Assicurazioni"²⁰ introduce una particolare procedura di risarcimento per il *"danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto del limite"* *"di danno biologico permanente... da lesioni pari o inferiori al nove per cento"*²¹, che si differenzia dall'ordinaria procedura (disciplinata dall'art. 148), che è ancora applicabile per le ipotesi di danno biologico di *"non lieve entità"*. Per quanto qui interessa, bisogna evidenziare che, nel secondo caso, il danneggiato può ordinariamente proporre azione giudiziale avverso l'Assicuratore del responsabile civile del sinistro, mentre nel primo caso *"il danneggiato può proporre l'azione diretta... nei soli confronti della propria impresa di assicurazione"*²². Il sistema risarcitorio appena succintamente descritto,

18. I corsivi sono tratti da A. Farneti – A. Gentilomi, *cit.*. Anche chi affronta la questione dal punto di vista dello specialista, in definitiva, è sensibile alla necessità di una puntuale informazione, che abbia ad oggetto il carattere controverso della questione.

19. Intorno al nesso di causalità, vedi supra.

20. D. lgs. n. 209 del 07-09-2005.

21. Combinato disposto artt. 149 e 139 Cod. Ass.

22. Art. 149 co. 6 Cod. Ass.

23. Art. 15 del regolamento attuativo del sistema del risarcimento diretto, D.P.R. n. 254 del 18.07.2006, reperibile all'url <http://www.altalex.com/index.php?id-not=10147>.

sarà vigente per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007²³. Allo stato, pertanto, non è possibile fornire una risposta certa al problema del destino processuale, a cui andrà incontro la domanda risarcitoria proposta dal conducente nei confronti della Compagnia del responsabile civile (anziché nei confronti della propria impresa di assicurazione) sul presupposto, rivelatosi erroneo in sede di accertamento giudiziale, che le lesioni riportate in conseguenza del sinistro qualificano un danno biologico “di non lieve entità”. Non è certo questa la sede per criticare (come meriterebbero!) le deprecabili ambiguità che crea questo nuovo sistema.


Stando al dato normativo, tuttavia, non sembra peregrino ritenere che, nel caso di specie, il danneggiato potrebbe vedersi integralmente rigettata nel merito la domanda di risarcimento perché, in mancanza di danno biologico di non lieve entità, nessuna obbligazione sarebbe ravvisabile in capo all'Assicuratore del responsabile civile²⁴. Dalla valutazione preliminare del danno biologico da parte del medico legale incaricato dal danneggiato, dunque, dipende addirittura l'individuazione della corretta procedura (stragiudiziale e giudiziale) da intraprendere al fine di conseguire il debito risarcimento. Ne consegue che un'erronea valutazione “al rialzo” da parte del medico-legale produrrebbe

sistematicamente l'esito negativo della vertenza, integrando in maniera automatica il nesso causale tra condotta e danno e aprendo, così, la strada all'azione di responsabilità nei confronti dello specialista-consulente. Da qui, s'impone una particolare prudenza nell'operato del medico-legale già nella fase “pre-giudiziale”, in special modo con riferimento ai casi di lesioni fisiche che si pongono al limite della soglia (per quanto arbitraria la si consideri) che discrimina tra danno biologico di lieve e di non lieve entità.

4. Conclusioni

Sembra, ormai, consolidato il principio di responsabilità dei professionisti, chiamati con sempre maggiore frequenza a rispondere del

proprio operato. Si tratta di un fenomeno affermato, del quale è possibile cogliere aspetti negativi e positivi, questi ultimi legati, come si è accennato, anche al possibile controllo “diffuso” delle competenze e capacità professionali in campo. Per consentire questo effetto benefico ed evitare che l'inflazione delle azioni di responsabilità strangoli la libertà di esercizio delle professioni, tuttavia, è necessario costruire un sistema equilibrato, scevro di quelle finalità ed effetti persecutori che oggi ancora si colgono. In questo percorso, merita un'attenzione specifica la figura del professionista-consulente e la particolare attività di supporto che egli svolge nell'ambito della giustizia, dove non si può più prescindere dagli essenziali contributi scientifici di consulenti “di particolare competenza tecnica”²⁵. L'attività di consulenza giudiziaria, a qualunque area essa si riferisca, incide sull'effettività della tutela dei diritti e interessi dei soggetti dell'ordinamento e deve essere svolta, per questo, con tutte le cautele ed attenzioni che la sua importanza impone. Affermare in materia un principio di responsabilità del professionista, pertanto, appare necessario, tanto quanto individuarne tratti e contorni ben definiti, proprio al fine di garantire la “certezza del diritto” a quanti intendano assolvere al proprio ruolo professionale, anche all'interno di un processo, con serietà e competenza, ma anche con la necessaria serenità.



²⁴. Per completezza, bisogna respingere decisamente la ricostruzione, secondo cui la domanda dovrebbe essere rigettata in rito per carenza del presupposto processuale della c.d. “legittimazione passiva” della Compagnia convenuta: secondo il comune insegnamento, infatti, i presupposti processuali si valutano in base al contenuto della domanda giudiziale e, nel caso di specie, la domanda conteneva una richiesta di risarcimento (del danno biologico di non lieve entità), sufficiente a fondare la legittimazione processuale.

²⁵. Il riferimento è all'art. 61 Cod. proc. Civ., dettato per la scelta del consulente d'ufficio.

Dignità umana e trascendenza divina

nell'Annunciata di Antonello da Messina

MARIA VITTORIA PREDAVAL

L'oscurità dalla quale emerge l'enigmatica immagine dell'*Annunciata*, esposta al Museo Diocesano di Milano fino al 25 novembre 2007, sembra aver curiosamente condizionato anche la vicenda storica dell'esistenza dell'opera. La prima menzione conosciuta di essa risale infatti soltanto al 1866. Un arco di quasi quattro

Annunciata.



secoli separa dunque la nascita del dipinto dalla sua iniziale notorietà. Le ricerche condotte nel corso del XX secolo hanno ormai stabilito con certezza l'autografia della tavola e, con alto grado di probabilità, la sua datazione al 1475/76, ossia al tempo del soggiorno veneziano di Antonello dopo la sua verosimile conoscenza delle opere di Piero della Francesca, oltre alla sicura frequentazione di Giovanni Bellini. Una restituzione tardiva della storia, dunque, di un capolavoro dell'arte rinascimentale, in cui si compenetrano straordinariamente l'originalità ritrattistica del pittore messinese, l'immobilità metafisica di Piero e la mistica spiritualità di Giovanni Bellini. L'*Annunciata* è il prodotto alto di uno sforzo di sintesi che riassume l'intera parabola artistica dell'autore e trasferisce al tema religioso della salvezza la stessa capacità innovativa mostrata da Antonello nell'applicazione al ritratto delle suggestioni fiamminghe apprese a Napoli. Essa è una sorta

di testamento artistico del pittore, così come la *Gioconda* lo sarà per Leonardo. All'epoca del suo viaggio a Venezia, il pittore messinese aveva già più volte affrontato il tema dell'Annunciazione: in due pannelli separati nel *Polittico di San Gregorio* del 1473 (Messina, Museo Regionale); nel 1474 in una tavola (oggi trasportata su tela e gravemente danneggiata) che riunisce in un solo spazio l'Angelo annunciante e la Vergine, separati però da una colonna classica cui pare essere attribuita la funzione di evidenziare la distanza fra il messaggio celeste e la ricezione tutta umana di Maria del progetto di redenzione (Siracusa, Galleria Regionale di Palazzo Bellomo); infine, in una datazione tuttora incerta, nella *Vergine annunciata*, oggi conservata a Monaco di Baviera, che stilisticamente, secondo l'autorevole opinione di Roberto Longhi, sembrerebbe precedere l'*Annunciata* di Palermo, mentre, sotto il profilo dell'ortodossia

iconografica, dovrebbe rappresentare il momento immediatamente successivo a quello raffigurato nel dipinto palermitano. Quest'ultimo sembra fissare infatti l'istante della sorpresa e del timore provocati dall'annuncio. L'opera di Monaco, invece, dovrebbe significare l'accettazione della volontà divina, dove le labbra semiaperte della Vergine evocano le celebri parole che sta per pronunciare: "Io sono la serva del Signore". Tutte le trattazioni antonelliane di questo tema, sono impeccabilmente corrette sotto l'aspetto iconografico dell'ortodossia, nel rispetto della narrazione evangelica. Ma ciò che più colpisce, dal punto di vista della maturazione artistica del messinese, è la progressiva ricerca di una rappresentazione sempre più sintetica ed essenziale dell'evento fondante e originario del Cristianesimo: la venuta del Messia e l'incarnazione divina, riflesse negli effetti della ricezione umana. *L'Annunciata* è del tutto coerente, infatti, con l'interpretazione umanistica della religione cristiana che glorifica il Creatore attraverso le creature e sposta l'attenzione, in polemica col Medioevo, dal mondo ultraterreno alla concretezza del mondo della vita. L'esito più alto della creazione del mondo è individuato dagli umanisti nella dignità e responsabilità dell'uomo, che occupa il grado più elevato nella gerarchia

degli esseri creati, grazie alla presenza in lui dell'anima immortale, capace di cogliere, attraverso l'unione col corpo, l'intera realtà sensibile, ma anche di accedere, per la natura incorruttibile della sua sostanza, all'universo delle realtà spirituali. L'eliminazione dell'Angelo, la cui presenza, come quella dello Spirito, è evocata soltanto dal lieve soffio di vento che muove le pagine della Scrittura, concentra l'attenzione dell'osservatore, non tanto sull'annuncio stesso, quanto piuttosto sull'effetto che esso produce in Maria. Intimorita e al tempo stesso consapevole, per le profezie contenute nella Scrittura che le sta davanti, di non potersi opporre al volere divino, ella affida all'istantaneità dei gesti delle mani, l'espressione dello stupore e del desiderio di allontanare da sé la responsabilità di farsi strumento della redenzione degli uomini. La mano sinistra, portata a chiudere il velo, manifesta con immediatezza l'imbarazzo pudico della giovane che vorrebbe istintivamente sottrarsi a un concepimento tanto misterioso quanto inspiegabile e ha, come conseguenza, l'avanzamento anteriore della mano destra, tesa nel tentativo di fermare l'evento che sconvolgerà la sua vita individuale. Nell'espressione, al tempo stesso rassegnata e ispirata del volto, ottenuta non soltanto con la resa obliqua dello sguardo, ma

anche con l'intera gravità statica dei lineamenti e con la lieve torsione del capo rispetto al lato sinistro del corpo, complementare alla direzione dello sguardo che si sottrae alla visione frontale, allontanandosi verso il lato destro, si preannuncia, invece, l'accettazione della volontà divina come risultato di una sua scelta libera e responsabile. Isolando la sola figura della Vergine, Antonello, in piena consonanza con gli ideali dell'umanesimo, ha dunque inteso sottolineare come la stessa redenzione dal peccato e la salvezza dipendano interamente dal libero arbitrio dell'uomo. La volontà e la grazia divina non lo costringono a salvarsi. Se Maria non avesse obbedito – sembra suggerire l'artista –

il mondo non sarebbe stato redento. La sequenza di momenti evocati nel dipinto – dall'annuncio simboleggiato dal vento che sfoglia le pagine della Scrittura, agli stati emotivi espressi dal movimento delle mani, alla sofferta scelta di assenso mostrata dalla gravità del volto – richiede dunque, per una piena intelligibilità dell'opera, una lettura dal basso verso l'alto. All'ordine di analisi psicologica e teologica, corrisponde poi analogamente lo snodarsi del complesso impianto geometrico, sotteso alla figurazione. Pur mantenendo inalterata la tipologia del ritratto, Antonello sostituisce la consueta linearità della

Vergine annunciata.



balastra, dietro la quale è solitamente posta l'immagine del ritrattato, con un piano ripreso diagonalmente, il cui spigolo è collocato esattamente al centro della tavoletta. A partire da questo spigolo, aggettante verso l'osservatore e capace di generare un maggiore allontanamento in profondità dell'immagine retrostante rispetto alla linearità della balastra, è possibile immaginare una linea ascendente che divide perfettamente a metà l'intera superficie della tavola, passando attraverso il volto, fino a concludersi nella piegatura centrale del manto. Si evidenzia così la struttura triangolare, perfetta tanto sotto il profilo geometrico, quanto per il significato simbolico, che tuttavia, per la progressiva sfasatura dei piani rappresentati, dal piano della tavola al leggio, all'avanzamento delle mani, al busto della Vergine, si trasforma in un plastico involucro piramidale. Il rigore



San Gerolamo nello studio.

geometrico della costruzione generale è comunque temperato dal pittore con l'inserimento di un moto vitale che occorre leggere ancora una volta dal basso verso l'alto, muovendo dalla staticità materiale del leggio, collocato lateralmente e anch'esso ripreso di spigolo in prospettiva diagonale lievemente scorciata. Nell'impianto piramidale di cui si è detto, si inserisce allora una direttrice diagonale, che risale dal leggio al libro e al volto, equilibrando le contrapposte divergenze dell'inclinazione del viso e della direzione dello sguardo, inserendo così un fattore di movimento che rompe la fermezza della geometria triangolare e conferisce vitalità all'immagine. Nella sintesi compiuta e unitaria di questa pluralità di elementi, l'uso della luce è però protagonista indiscusso. Assai più netta e atmosferica rispetto alla fonte di illuminazione della *Vergine* di Monaco, la luce dell'*Annunciata*, come

quella del *San Girolamo nello studio* di Londra, della *Pala di San Cassiano* di Vienna e del *San Sebastiano* di Dresda, sembra fortemente influenzata da suggestioni pierfrancescane e soprattutto belliniane. Alla forza di questa luce è affidata la composizione unitaria dell'opera, la costruzione delle immagini e l'evidenza degli

effetti plastici attraverso la sapiente modulazione delle ombre, che la rende capace di una diversa penetrazione nel silenzio statico degli oggetti materiali e nella restituzione delle forme vive della Vergine. Tutto questo possiamo ancora osservare oggi, pur essendo consapevoli dei danni subiti dall'opera a causa del restauro ottocentesco che, infierendo sulle velature, avrà verosimilmente impoverito proprio la ricchezza delle sfumature luminose, e dell'azione erosiva dei tarli. L'effetto metafisico che sembra sottrarre il soggetto ad ogni determinazione spazio-temporale nella consapevolezza dei valori universali rappresentati, è anch'esso mitigato da Antonello con la vivace istantaneità del movimento delle mani e l'inconfondibile fisionomia, concretamente mediterranea, di questo "ritratto sacro". D'altra parte, occorre ricordare che le arti figurative non possono affrontare la trattazione dei principi universali e immutabili che governano l'essenza della realtà, facendo ricorso al linguaggio verbale e ai concetti generali della filosofia e delle scienze. Il pittore può avvicinarsi alla dimensione metafisica, solo muovendo dalla rappresentazione dell'individuo concreto in cui cerca di evidenziare gli aspetti essenziali sottesi alla molteplicità e alla varietà degli esseri viventi nel tempo e nello spazio. La sua è una ricerca, una

tensione, assai più che una proposta sistematica di una teoria metafisica. E questa tensione si riaffaccia continuamente nella storia delle arti figurative come un limite che l'artista si sforza costantemente di trascendere. A dimostrazione dell'attualità e della persistenza del problema, è infatti significativo che un principe della pittura metafisica novecentesca come Giorgio De Chirico si sia esplicitamente richiamato nell'*Autoritratto con Mercurio*, del 1923, all'*Annunciata* di Antonello. Vi ha infatti ripreso alla lettera i gesti delle mani e il taglio del busto. Lo stupore e l'inquietudine dell'artista si riferiscono qui al tema dell'arte e della conoscenza. Alle spalle del pittore è raffigurato in una petrosa immutabilità Mercurio, al tempo stesso araldo (keryx) dei voleri divini e dell'ispirazione artistica, oltre che dio degli enigmi. Lo spostamento operato da De Chirico al contesto della cultura e della religione pagana rispetto alla tematica cristiana affrontata da Antonello, non modifica la reazione dell'uomo di fronte alla sfida della conoscenza, davanti all'impossibilità di arrivare a comprendere pienamente il senso della vita e del mondo, di cogliere l'assoluto. Nell'arte, come nella religione, nella scienza e nella filosofia, il destino dell'intelligenza umana è di confrontarsi sempre e di nuovo col limite inquietante e invalicabile del mistero.

Esperienze di riciclo e recupero dell'acqua

 FERRETTI CLAUDIO

Abbiamo incontrato Giorgio Vandone, l'Amministratore Delegato della Geida srl, (Ditta che ha fornito ed installato l'ozonizzatore al Comune di Leggiuno) e gli abbiamo chiesto:

Quali sono le specializzazioni della sua azienda?

“La Geida S.r.l. dal 1987 si occupa di trattamento delle acque.

Il continuo aggiornamento e le esperienze maturate permettono alla Geida srl di affrontare con successo problematiche riguardanti il ricircolo ed il recupero dell'acqua, mai come oggi argomento di pressante attualità.

L'attività principale è la progettazione e la

realizzazione di impianti per il trattamento di acque primarie e secondarie, sia di tipo biologico che chimico-fisico. A seguito poi della evoluzione del mercato della depurazione dell'acqua, ci siamo specializzati nella costruzione di impianti premontati e precollaudati in officina, adatti a essere trasportati; tra questi, anche i cosiddetti “impianti custom”, cioè impianti progettati e realizzati su problematiche e richieste specifiche del cliente, come a esempio è avvenuto per l'impianto di ozonizzazione delle acque potabili del Comune di Leggiuno. Oltre alla realizzazione di impianti, la Geida srl offre servizi di manutenzione,

gestione, studio, aggiornamenti, e consulenza. In 20 anni di attività abbiamo acquisito una buona esperienza in tutti i campi della depurazione e del trattamento dell'acqua e abbiamo realizzato impianti per importanti gruppi, sia in Italia che all'estero: sistemi di potabilizzazione acque a uso alimentare, di filtrazione per acque minerali, di trattamento per acque industriali, di trattamenti chimico-fisici per acque reflue di scarico, di alimentazione circuiti di raffreddamento, Impianti biologici civili e industriali, impianti “Custom” ecc. in Italia, Stati Uniti, Russia, Irlanda, Libia, Spagna, Ungheria, Polonia, Grecia e Albania.

COMUNICARE PER VENDERE

Un buon venditore, deve essere anche un buon comunicatore: prima di ogni visita a un cliente, sia acquisito che nuovo, deve stabilire una strategia, fissare degli obiettivi di vendita, ma soprattutto deve stabilire un piano per comunicare, entrando in sintonia con l' interlocutore, stabilendo un rapporto fatto di parole, cercando di catturare al massimo la sua attenzione. Capire e conoscere il cliente, è cosa fondamentale, bisogna cercare di motivarlo all' acquisto.

Oggi il buon venditore deve essere il consulente del cliente, dargli sicurezza, guidarlo in alcune scelte aziendali di prodotto, entrare, come si dice in gergo tecnico, in “rapport”. Solo così, quando saranno raggiunti questi obiettivi, si può dire che si è riusciti a comunicare e a vendere qualsiasi tipo di prodotto.

Tempo fa si diceva che venditori si nasceva; ora non più; chiunque può diventare un buon tecnico della vendita se cerca di imparare alcune nozioni basilari e se ha entusiasmo e fiducia in se stesso.

Proprio per questo, nonostante la mia trentennale esperienza nel settore. ho ritenuto ancora di mettermi in discussione, cercando di scoprire nuove tecniche e cercando di scoprire “il mio dialogo interno”.

Ho frequentato un interessantissimo corso di “Marketing di se stesso” fatto dalla nostra collega, dottoressa Anna Maria Adamo, corso in cui ha spiegato come applicare alcune tecniche della programmazione neuro linguistica per riuscire meglio a rapportarsi con gli altri, sia nel campo professionale che in quello sociale e affettivo. Conoscere queste tecniche facilita molto il contatto con gli altri, si interagisce meglio, e si acquista più fiducia in se stessi, e di conseguenza, la si trasmette agli altri acquisendo in immagine, che per un professionista è tutto, in quanto la persona che riesce a dare una buona immagine di se stesso, ha un patrimonio di credibilità che dura nel tempo.

Ferretti Claudio

Mostra dei falsi presso il Comune Rovigo

ALESSANDRA L. CORUZZI

La Mostra è stata inaugurata il 21 settembre 2007 con una conferenza sul tema: "Il falso e l'attività di contrastazione"

Comune di Rovigo, 21-29 settembre 2007. Accademia dei Concordi. Eclatanti esempi di contraffazione di opere ottocentesche e d'arte contemporanea.

La Mostra tenutasi presso il comune di Rovigo, organizzata dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Roma e Venezia, è stata inaugurata il 21 settembre 2007 con una conferenza sul tema: "Il falso e l'attività di contrastazione". L'intervento delle Autorità, tra le quali il Generale B. Giovanni Nistri del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno

chiaramente messo in luce il continuo incessante impegno delle forze dell'Ordine per lo smantellamento dei complessi e articolati sistemi del commercio illegale e delle attività in epigrafe, nonché il loro impegno per la salvaguardia delle opere del patrimonio della nostra cultura e dell'arte del nostro paese.

Si possono notare tra le molteplici opere studiate ed esposte presso l'Accademia dei Concordi di Rovigo, alcune di queste eseguite su materiale cartaceo.

Si notano: un'opera firmata De Nittis, eseguita come contraffatta variante di opera d'autore, due dipinti su

carta, realizzati a firma Alberto Pasini e riprodotti su disegni d'altro autore, modificati, abbelliti e firmati in calce con firma falsa; altre opere evidenti oggetto di contraffazione realizzati in elaborati pittorici pressoché destinati all'immissione sul mercato, accompagnati da "illustri pareri" di consulenti d'arte di "chiara fama"! Troviamo inoltre molteplici dipinti realizzati in forme "mascherate" nella speranza di una valutazione come opere autentiche, ma chiaramente evidenziate nella loro natura falsata, attraverso l'applicazione dei rilevamenti scientifici che in pochi eseguono ed ancor in minor numero di consulenti possono e sanno interpretare.

Tra i nomi di artisti esposte troviamo pseudo Francesco Guardi, Boldini, Zandomeneghi, Favretto, Borrani, Induno, Esposito ecc.

Ad esse si aggiungono numerose opere d'arte contemporanea di Angeli, Tano Festa, Guttuso.

Comunemente le opere d'arte vengono autenticate attraverso un giudizio conseguente alla sola lettura





seppur eseguita da “occhio esperto” della superficie e del valore compositivo ed estetico, ma ciò non può più essere considerato sufficiente. Le opportunità diagnostiche rese dalla scienza e applicabili al campo dei materiali componenti le opere d'arte, sono oggi da considerarsi fondamentali strumenti di discernimento degli elementi di caratterizzazione delle opere stesse. Lo studio delle opere pittoriche finalizzato

all'individuazione delle contraffazioni e delle elaborazioni false, imitazioni, repliche, copie, o propriamente contraffazioni eseguite intenzionalmente a scopo di truffa, non può più limitarsi alla visione della sola valutazione estetica o artistica. Il fattore estetico, la percezione degli elementi plastici che compongono un'opera la realizzazione di un soggetto artistico, più meno consono alla caratterizzazione limitatamente a quanto si

conosce di uno stile e della produzione di un artista noto (e spesso acquisita solo attraverso immagini!), non è il solo elemento identificativo sul quale esprimere giudizi di autenticità, come ancor oggi si continua a fare anche negli ambiti della “competenza” peritale e critica. È importante, da parte dell'Esperto, non solo una più accurata considerazione della natura degli oggetti che vengono all'osservazione del consulente a cui si chiede

un giudizio, ma anche si rende ormai necessario e determinante, l'approfondimento scientifico da effettuare sulle opere allo studio peritale. Oggi si utilizzano avanzati sistemi analitici che permettono di identificare caratterizzazioni materiche ed elementi propri delle opere per comprendere i meccanismi esecutivi utilizzati per la realizzazione dei dipinti. Inoltre sono state oltremodo superate anche quelle

elaborazioni analitiche che pur fornendo indicazioni specifiche, determinano un pur minima asportazione di materiale allo scopo d'esame.

Il metodo da applicare ormai supera e sostituisce per lo più quanto era eseguibile su campionamento estraendo dall'opera frammenti di colore, tessuto o componenti costitutivi dell'opera indagata.

La necessità operativa di effettuare indagini non distruttive su opere soggette a sequestro e oggetto di indagini probatorie, porta alla condizione esecutiva di studi tecnologici di rilevamento scientifico dato al fine conoscitivo e di datazione, direttamente applicabili alle superfici artistiche con sistemi di rilevamento a distanza e di tipo non invasivo permettono di mantenere la completa integrità dell'oggetto. È da rilevare però che la tipologia di indagine non può rimanere condizionata all'unica valutazione di lettura scientifica (competenza peraltro raramente richiesta al consulente critico d'arte), ma necessita di uno studio interpretativo dei dati rilevati e correlato ad una lettura di tipo tecnico-esecutivo e critico artistico. Troppe volte purtroppo anche i referti dei risultati d'esame di laboratorio effettuati su campione, non tengono minimamente conto delle caratterizzazioni delle opere di tipologia tecnica esecutiva né stratigrafica



delle opere da cui sono state estratte, né considerano gli errori di metodo di asportazione dei materiali con conseguenti devianze di risultati! È importante la nascita della nuova figura di critico scientifico d'arte, arricchito da competenze più complete del solo analista, del consulente o del competente in critica d'arte. Tale caratterizzazione permette la complementarità e l'omogeneità dell'insieme delle valutazioni effettuabili intorno ad un'opera specie se sospettata di non autenticità. Tale metodo innovativo è ciò che ritengo debba essere costantemente proposto e produttivamente applicato nelle attività di indagine nel corso dello svolgimento degli incarichi d'ufficio in ambito giudiziale.

Il metodo già da tempo personalmente introdotto presso il Foro di Milano e di cui non esistono precedenti se non definiti dalla metodologia da me depositata, ha dato effetti di rilievo anche nelle operazioni di indagine in relazione ad opere studiate per il Tribunale di Rieti, da cui sono emerse molteplici occasioni di identificazione di falso e contraffazione nelle opere d'arte ottocentesche e d'arte contemporanea studiate. In tal modo si è potuto lavorare con precisione a sondaggi approfonditi al punto tale da poter rilevare fattori tecnici nascosti e determinanti per il giudizio insindacabile delle opere. Il mio lavoro di Consulente Tecnico d'Ufficio nelle indagini preliminari per la causa presieduta dal Gip del Tribunale di Rieti e durante le

indagini condotte dal Pubblico Ministero della Procura di Rieti, è stato svolto secondo i criteri di unicità della metodologia scientifica applicata e correlata dalle competenze in essere non solo di tipo tecnico ma anche di quelle necessarie di critica d'arte. In tal caso, a seguito dell'applicazione di tale metodo, è stato possibile riconoscere con particolare certezza, ogni elemento determinante per la definizione di giudizio delle opere artistiche analizzate rilevando oggettivi giudizi finali per la risoluzione dei quesiti posti. Oltremodo nella fase del contraddittorio, durante il procedimento nell'attività di Perito d'Ufficio la definizione delle opere false rilevate e stata oggetto di chiusura dell'atto e con confisca delle stesse.

Leggiuno e la Lombardia

FERRETTI CLAUDIO

*L'acqua ha sempre
rappresentato
una ricchezza
per la Lombardia*

Nota dell'assessore Massimo Buscemi: "L'acqua ha sempre rappresentato una ricchezza per la Lombardia ed è stata un elemento importante per il suo sviluppo civile ed economico.

Con il sistema idroelettrico è prodotto il 21% dell'energia elettrica lombarda. Tale sistema ha predisposto una precisa regolamentazione dell'uso della risorsa e della sua tutela per riqualificarla e salvaguardarla, nonché renderla fruibile per quelli che sono i cosiddetti usi

sociali (turistici, sportivi).

Inoltre ha permesso:

- Un intervento per il completamento del sistema depurazione, fognature e acquedotto.
- La partecipazione alla condivisione sulle regole e decisioni per l'utilizzo della risorsa con tutti gli utilizzatori.
- Azioni di divulgazione di una nuova cultura dell'acqua.

La pianificazione del risparmio idrico è una priorità nella programmazione della gestione dell'acqua per il futuro. La Lombardia

è la prima Regione in Italia a sperimentare il Contratto per l'acqua dei fiumi e dei laghi, uno strumento già applicato positivamente in altri paesi europei, per affrontare particolari situazioni di criticità. Sono già stati sottoscritti i Contratti per il recupero dei fiumi Olona e Seveso ed è in fase di conclusione quello per il Lambro. In parallelo, la Regione sta supportando progetti dello stesso tipo elaborati dagli enti locali e mondo universitario nonché la ricerca per i fiumi Mincio, Adda, Mella e Oglio".

L'ACQUA IN LOMBARDIA

3.5000.000.000 mc/anno volume d'acqua potabile distribuito **250 litri** disponibilità idrica giornaliera per abitante (500 litri punta massima). Un confronto con la disponibilità idrica giornaliera di grandi città europee, quali Berlino e Parigi, (meno di 200 litri), indica che la richiesta nelle nostre aree urbane è sovradimensionata. Dispone di oltre **68** laghi naturali dei quali molti artificiali (La Lombardia è detta la terra dei 100 laghi); detta superficie è pari al 40% della superficie lacustre nazionale, e corrisponde al 60% del volume d'acqua.

120 milioni di metri cubi di acqua nei laghi lombardi.

Alcuni miliardi di metri cubi di acque sotterranee. È di **11.400 chilometri** la lunghezza del reticolo sviluppato dai corsi d'acqua naturali.

Sono **40** mila i chilometri di canali.

Sono **621** i Km di coste lacustri navigabili.

Dispone di **20** Enti per una migliore gestione dell'acqua sul territorio, con attività che riguardano anche la realizzazione di opere per la fruibilità del paesaggio e il contenimento dell'inquinamento.

Dispone di **1264** acquedotti pubblici in esercizio.

Sono oltre **1000** gli impianti per il trattamento dell'acqua potabile.

Sono **55** mila i chilometri di tubazioni.

Rappresentano il **99%** i Comuni serviti da impianti di fognatura.

Dispone di **100** grandi dighe - **378** dighe di medie e piccole dimensioni.

Sono **12** gli Ambiti territoriali Ottimali (11 Province * + uno per la città di Milano).



**COLLEGIO
LOMBARDO
PERITI
ESPERTI
CONSULENTI**

C.so Vittorio Emanuele II, 30
Milano

Tel. 02 77331531

Fax 02 780165

e-mail: segreteria@collegiolombardo.it

Consulenze & Perizie in:

Alimentazione / Prodotti derivati

Legno / Arredamento

Abbigliamento / Tessili / Pellicceria / Pelletteria

Meccanica / Elettricità / Tecnologie inerenti

Chimica / Combustibili / Industrie estrattive

Automezzi / Infortunistica stradale

Carta / Stampa / Editoria

Edilizia / Vetro / Ceramica / Impiantistica

Turismo / Ospitalità / Spettacolo

Attività marittime / Aeree / Trasporti

Tecnica assicurativa

Organizzazioni aziendali

Preziosi

Lingue Estere

Servizi tributari e amministrativi

Gestione beni immobili

Belle arti / Antiquariato

Attività grafologiche

Medici / Psicologi

Argenteria antica

Promotori immobiliari